



## COMUNE DI FOLLO

Provincia della Spezia

“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 15-04-2021	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019. ANNO 2021</b>
-------------------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **14:30** nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
MAZZI RITA	SINDACO	<b>Presente</b>
Sardi Laura	VICESINDACO	<b>Presente</b>
ROSSI LORENZO	ASSESSORE	<b>Presente</b>
VEZZI CORRADO	ASSESSORE	<b>Assente</b>
GIACOMOBONO PASQUALE	ASSESSORE	<b>Presente</b>

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /

Partecipa, con funzioni di segretario, il **SEGRETARIO** Valler Paolo.

Acquisiti ex art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i pareri dei responsabili incaricati come a margine del presente provvedimento

Il **SINDACO**, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, la

quale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che nel Comune di Follo attualmente non esiste nessuna area adibita a mercato e pertanto non è stato istituito e disciplinato il canone mercatale ;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 15/04/2021 il CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, si rende necessario istituire le tariffe di detti canoni in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

Ritenuto di istituire le tariffe come sopra descritte con decorrenza di applicazione delle disposizioni dall'1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che

pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del **CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816 e comma 837, riportati negli **Allegati A e B**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
2. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021;

Attesa l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Valler Paolo

IL SINDACO  
MAZZI RITA

.....

.....

---

**OGGETTO:** PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

**VISTA LA DELIBERA NUMERO N. 39 DEL 15-04-2021 AD OGGETTO: APPROVAZIONE  
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019.  
ANNO 2021**

SI ESPRIME

**PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' TECNICA**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Paolo Valler

**PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Paolo Valler



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
NUMERO 39 DEL 15-04-2021


**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA - LEGGE 160/2019. ANNO 2021**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;  
Visto lo Statuto comunale,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco n° 306....., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (Art.125, del T.U. n° 267/2000- Prot. N. 3549)..... del .....

Dalla residenza comunale, lì 23-04-2021



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Paolo Valler)**

.....

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune quindici giorni consecutivi dal 23-04-2021 al 08-05-2021 ed è diventata immediatamente eseguibile oggi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000).

**Dalla residenza comunale, lì 15-04-2021**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**